

PARERE 21 GIUGNO 2022
273/2022/I/IDR

PARERE AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 4.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), AVENTE AD OGGETTO “SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO”

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1209^a riunione del 21 giugno 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- la proposta della Commissione Europea di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, COM (2021) 344 final, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio in data 13 luglio 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 e il comma 1072 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1 (di seguito: legge 145/18);

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) n. 526 del 6 dicembre 2018, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per la realizzazione di interventi nel settore idrico, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge 205/17;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»" (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019);
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (di seguito: decreto-legge 121/21), come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-bis;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 517 del 16 dicembre 2021, recante "«Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" (di seguito: D.M. 517/21);
- l'Avviso del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, pubblicato in GURI n. 29 del 9 marzo 2022, relativo alla presentazione di "Proposte di intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti da finanziare nell'ambito del PNRR";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", come integrata e modificata dalle deliberazioni 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR e 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR;
- la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto "Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 – MTI-3. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 284/2020/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017";
- il parere dell'Autorità 2 dicembre 2021, 554/2021/I/IDR avente ad oggetto "Parere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sullo schema di decreto ministeriale recante «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” (di seguito: parere 554/2021/I/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25 maggio 2022, prot. Autorità 23525, e dell’1 giugno 2022, prot. Autorità 24735, con le quali è stato trasmesso all’Autorità, al Ministero della transizione ecologica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della cultura e al Ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto ministeriale in oggetto, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17, come successivamente integrato e modificato dall’art. 1, comma 153, della legge 145/18, disponeva originariamente che - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata) il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi») e *“aggiornato di norma ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in stato di realizzazione”*;
- in particolare, ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il successivo comma 517 prevedeva che l’Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmettesse l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;

- a valle di un articolato procedimento istruttorio, caratterizzato anche dal coordinamento con le diverse amministrazioni coinvolte, a livello nazionale e locale, per i territori di competenza (Enti di governo dell'ambito, Regioni, Autorità di Distretto e ministeri concertanti), finalizzato a individuare i criteri di priorità e urgenza, le sinergie e le complementarità tra gli interventi proposti, nonché le garanzie in ordine all'efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare, l'Autorità – da ultimo con la relazione 252/2019/I/IDR – ha definito il predetto elenco, individuando un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti, riconducibili alle seguenti categorie di obiettivi:
 - reperimento di nuove risorse idriche;
 - rafforzamento delle interconnessioni tra schemi acquedottistici;
 - incremento della disponibilità idrica;
 - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
 - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
- sulla base del richiamato elenco di interventi selezionato dall'Autorità, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 – previa intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019 – è stato adottato il “*Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – «sezione acquedotti»*”, prevedendo, in particolare, che “*la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020*” (articolo 1, comma 2).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- al fine di far fronte alle conseguenze economiche e sociali determinate dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Parlamento ed il Consiglio europeo, con il Regolamento (UE) 2021/241 hanno istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, “*per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri*”, tra i quali sono inclusi gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica ed al raggiungimento degli obiettivi climatici definiti dall'Unione per il 2030; detto Regolamento ha previsto che ciascuno Stato Membro che desideri ricevere un contributo finanziario presenti alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza che definisca il proprio programma di riforme e investimenti;
- in conformità con quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente alinea, in data 5 maggio 2021 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea una proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR), articolata in sei missioni (tra le quali è inclusa la Missione M2 - “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”); sul documento la Commissione si è espressa con valutazione positiva tramite la proposta di decisione di esecuzione COM (2021) 344 final, approvata successivamente dal Consiglio in data 13 luglio 2021;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato dall'Italia prevede, in particolare, una serie di riforme e linee di investimento (articolate nella Componente C4 - *Tutela del territorio e della risorsa idrica*), finalizzate a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque, in particolare:
 - assicurando la sicurezza degli approvvigionamenti idrici;
 - perseguendo la riduzione delle perdite idriche tramite il potenziamento degli strumenti di distrettualizzazione e di digitalizzazione delle reti;
 - promuovendo il miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione, al fine di rendere più efficaci i processi di trattamento e ridurre il numero di abitanti in zone non conformi (anche attraverso l'innovazione tecnologica), nonché consentire il recupero di energia e materia dai fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali;
 - accompagnando tali obiettivi con la previsione di un'azione di riforma che rafforzi la governance del servizio idrico integrato, assicuri la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e semplifichi le procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati;
- per quanto rileva in questa sede, il citato Piano reca, tra le riforme che compongono la Componente C4 della Missione M2, la riforma 4.1, avente ad oggetto "*Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR*".

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro normativo su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale e su cui ha iniziato ad impostare – con la deliberazione 284/2020/R/IDR – le attività volte alla definizione del secondo elenco del medesimo Piano è stato nuovamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto, all'articolo 2, comma 4-*bis*, i seguenti principali elementi di novità:
 - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 (come già modificato dall'articolo 153 della legge 145/18), prevedendo che detto Piano:
 - i) sia aggiornato ogni tre anni, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi;
 - ii) possa essere attuato "*attraverso successivi stralci che tengono conto [anche] dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche (...) approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata*";
 - sono stati abrogati i commi 517 e 518, superando di fatto la distinzione tra sezione «acquedotti» e sezione «invasi» del Piano nazionale;

- è stato introdotto il comma 516-bis, il quale dispone che *“con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 (...) e della sua attuazione per successivi stralci (...), tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*; in particolare detto decreto è volto a definire:
 - o le modalità con cui le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, *“tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità (...) per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati”* (lettera a);
 - o i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci nonché le modalità di revoca dei finanziamenti (lettera b);
 - o le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci (lettera c);
- è stata prevista – con l'introduzione del comma 516-ter – la possibilità di procedere per stralci successivi, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, utilizzando le risorse economiche già disponibili per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dall'Autorità, *“[a]l fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- sono stati riformulati i commi 520 e 525, attribuendo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il compito di monitorare l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano e di segnalare i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- nel corso del 2021, l'Autorità ha cooperato con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nelle attività propedeutiche alla selezione degli interventi eleggibili per l'assegnazione delle risorse previste dalla linea di investimento I4.1, inclusa nella Componente C4 della Missione M2 del PNRR (avente ad oggetto *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza*

dell'approvvigionamento idrico”), anche sulla base delle proposte ricevute in riscontro alla ricognizione di cui alla deliberazione 284/2020/R/IDR, con la quale era stato avviato il procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti», originariamente prevista dal Piano nazionale;

- in fase di istruttoria per la definizione dell’elenco, l’Autorità ha tenuto conto dei seguenti criteri riconducibili alla propria sfera di regolazione:
 - livello di priorità e strategicità assegnato all’intervento da parte dell’Ente di governo dell’ambito;
 - contributo dell’intervento al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato, definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, in particolare: contenimento delle dispersioni idriche (macro-indicatore M1), riduzione delle interruzioni (macro-indicatore M2) e miglioramento della qualità dell’acqua erogata (macro-indicatore M3);
 - requisiti soggettivi del soggetto attuatore, verificando in particolare la presenza di un affidamento o di un titolo ad esercire il servizio conforme alla normativa vigente e l’ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio;
 - sostenibilità dell’intervento nel piano economico e finanziario del soggetto attuatore, verificando l’effettiva impossibilità di sostenere l’intervento proposto con la leva tariffaria o la possibilità di accelerarne e anticiparne la conclusione in presenza di contributo pubblico, valutando possibili leve di co-finanziamento dell’intervento;
- a valle delle attività istruttorie di cui al precedente alinea, con il D.M. 517/21, il Ministero in parola, sentita in particolare l’Autorità, che si è espressa favorevolmente con il parere 554/2021/I/IDR, ha adottato l’elenco degli interventi eleggibili per il riparto delle risorse previsto per la citata linea d’investimento del PNRR M2C4 – I4.1, destinando ai medesimi interventi risorse complessive per circa 2 miliardi di euro, e definendo le modalità di gestione di dette risorse;
- nell’ambito della suddetta linea d’investimento sono state fatte confluire anche le risorse economiche già disponibili per la realizzazione degli interventi previsti per il Piano nazionale di cui al comma 516 della richiamata legge 205/17, come quantificate dal comma 155 dell’articolo 1 della legge 145/18, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, in applicazione del richiamato comma 516-ter della medesima legge 205/17.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con l’Avviso pubblicato il 9 marzo 2022, relativo alla presentazione di “*Proposte di intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti da finanziare nell’ambito del PNRR*”, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha da ultimo

avviato l'implementazione dell'ulteriore linea di investimento del PNRR M2C4 – I4.2, avente ad oggetto “*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*”, alla quale sono destinate risorse per complessivi 900 milioni di euro;

- l'Avviso in parola – alla cui redazione l'Autorità ha fornito il proprio supporto, collaborando alla declinazione di modalità di valutazione coerenti con la valorizzazione delle capacità gestionali degli operatori del servizio idrico integrato e del contributo che gli interventi infrastrutturali proposti possono produrre per il conseguimento dei *target* di qualità tecnica fissati dalla regolazione – prevede, in particolare:
 - requisiti di ammissibilità, tra i quali rilevano, per quanto di interesse in questa sede, la conformità del titolo a svolgere il servizio e l'ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente;
 - criteri di valutazione, rivolti anche all'impatto dei progetti in termini di raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica fissati dalla regolazione, nel caso specifico alla riduzione delle perdite idriche;
 - verifiche e valutazioni in merito alla sostenibilità economico finanziaria ed in particolare all'entità del cofinanziamento delle proposte, sulla base di elementi legati alla regolazione tariffaria applicabile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con le comunicazioni del 25 maggio 2022 e del 1° giugno 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha trasmesso al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Autorità lo schema di decreto ministeriale di attuazione della Riforma 4.1 del PNRR, recante “*Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR*”, per l'acquisizione dell'avviso delle menzionate Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato comma 516-*bis* dell'articolo 1 della legge 205/17;
- lo schema di decreto di cui al precedente alinea definisce, ai sensi del citato comma 516-*bis* dell'articolo 1 della legge 205/17, le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al novellato comma 516 del medesimo articolo e della sua attuazione, prevedendo, in particolare, che:
 - siano considerati prioritari, per l'inserimento nel Piano, gli interventi volti alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche (articolo 1);
 - con riferimento all'acquisizione delle proposte di intervento da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli Enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali coinvolti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili pubblici con cadenza annuale – entro il mese di

- settembre – le modalità di trasferimento delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione e aggiornamento – entro i successivi 90 giorni – del Piano (articolo 2), con l’indicazione:
- dell’ordine di priorità delle proposte presentate;
 - della coerenza con la pianificazione sovraordinata a livello di bacino idrografico e di ambito territoriale, o con altri strumenti di programmazione di settore;
 - della documentazione comprovante la titolarità del rapporto di concessione di derivazione idrica, rilasciata dall’Amministrazione competente di cui all’articolo 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero - nei casi di richiesta di rilascio o rinnovo della concessione di derivazione - la titolarità dell’utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta dall’Amministrazione concedente;
 - delle proposte di interventi per i quali si intendono utilizzare cofinanziamenti, nonché di quelle per le quali è necessario il finanziamento delle fasi di progettazione successive a quelle in cui si trovano al momento della trasmissione;
- entro i successivi 90 giorni, il Ministero in parola, sulla base delle priorità e della documentazione trasmessa ai sensi dell’articolo 2, conduca un’analisi e una valutazione *ex ante* degli interventi proposti, secondo una metodologia di valutazione (allegata al citato schema di decreto), che assegna a ciascun intervento proposto un punteggio (*scoring*) – tenuto anche conto della specifica valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall’Autorità, con riferimento agli interventi proposti da soggetti dalla medesima regolati – e lo posiziona in una classe (articolo 3, commi 1 e 3);
 - con successivo provvedimento il medesimo Ministero, sulla base della valutazione effettuata, formuli la proposta di Piano, costituita dagli interventi inseriti nelle prime tre classi (articolo 3, comma 4);
 - con riferimento alle modalità di attuazione del Piano (articolo 4):
 - nell’assegnazione delle risorse economiche si tenga conto dei seguenti criteri: *i*) prioritariamente, degli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all’articolo 3; *ii*) del livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio; *iii*) del bilanciamento della ripartizione territoriale (comma 2);
 - il Ministero sottoscriva apposite convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi, che disciplinino condizioni, termini e modalità per la realizzazione degli interventi;
- lo schema di decreto in parola contiene poi una serie di disposizioni volte a disciplinare: le modalità di implementazione e di rendicontazione degli interventi finanziati (articolo 5); le attività di monitoraggio degli interventi (articolo 6); le condizioni di revoca dei finanziamenti e gli effetti di un’eventuale revoca (articolo 7);

- il citato schema di decreto è infine corredato da due allegati, aventi ad oggetto:
 - i contenuti della relazione tecnica da allegare alle proposte di intervento da inserire nel Piano nazionale, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'intervento nel ciclo di programmazione (Allegato 1);
 - la descrizione della metodologia di valutazione per l'applicazione dei punteggi e la definizione dell'ordine di priorità delle opere da finanziare, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, che prevede un modello di *scoring* basato su quattro dimensioni (economico-finanziaria, ambientale, sociale, istituzionale e di governance), ciascuna caratterizzata da specifiche componenti di analisi, indicatori e informazioni di carattere qualitativo (Allegato 2).

RITENUTO CHE:

- sia necessario favorire, per quanto di competenza, la piena implementazione, in coerenza con le tempistiche e i *target* definiti a livello comunitario, della Riforma 4.1 del PNRR, recante “*Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR*”, ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge 205/17 (come modificato dal decreto-legge 121/21), che prevede la definizione delle modalità e dei criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del medesimo articolo;
- a tal fine, sia necessario evidenziare, con riferimento agli interventi proposti da soggetti regolati dall'Autorità, l'opportunità che - nell'ambito delle disposizioni contenute nello schema di decreto in parola e, in particolare, nella documentazione tecnica allegata al citato documento - vi sia anche un'adeguata declinazione delle modalità di valutazione rispetto allo specifico livello di governance locale che caratterizza il servizio idrico integrato, prevedendo, unitamente alla valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria che l'Autorità è chiamata a svolgere ai sensi della lettera a) del richiamato comma 516-*bis*, articolo 1, della legge 205/17, anche la verifica di specifici requisiti soggettivi, in continuità rispetto a quanto già applicato per l'implementazione delle linee di finanziamento M2C4-I4.1 e M2C4-I4.2 del PNRR, in modo da garantire un'esecuzione efficace e sostenibile degli interventi che saranno inclusi nel suddetto Piano.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- rilasciare, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 516-*bis*, della legge 205/17, parere favorevole con osservazioni in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da ultimo con la comunicazione dell'1 giugno 2022, pur evidenziando le proposte di integrazione esposte nel prosieguo;
- segnalare la necessità di aggiornare, nelle premesse del citato schema di decreto, i riferimenti dei provvedimenti di competenza dell'Autorità, al fine di tenere in

considerazione i più recenti sviluppi in materia di regolazione tariffaria e della qualità tecnica del servizio idrico integrato, provvedendo, pertanto, a:

- sostituire le parole “*VISTA la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017 recante la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”*”, che regola la *Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato*” con le seguenti: “*VISTA la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”*”, che regola la *Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato*”;
- sostituire le parole “*VISTA la deliberazione ARERA 306/2021/idr del 13 luglio 2021 recante l’“Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*”, con le seguenti: “*VISTA la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 recante i “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”*”;
- segnalare, con riferimento agli interventi proposti da soggetti regolati dall’Autorità, l’opportunità di tenere in considerazione, tra gli elementi da acquisire ai fini dell’aggiornamento del Piano (articolo 2), nonché tra le valutazioni da effettuare per la definizione dell’ordine di priorità delle proposte ricevute (articolo 3), specifici requisiti soggettivi in ordine, in particolare: *i)* alla conformità del titolo del soggetto gestore a svolgere il servizio nel rispetto alla normativa vigente; *ii)* all’ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche – dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione); *iii)* all’assenza di situazioni di crisi d’impresa che possano compromettere la prosecuzione dell’attività per cui il soggetto attuatore richiede il finanziamento

DELIBERA

1. di rilasciare, ai sensi dell’articolo 1, comma 516-*bis*, della legge 205/17, parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con la comunicazione dell’1 giugno 2022;
2. con riferimento alla proposta di decreto di cui al precedente punto, di segnalare, in particolare, che:
 - i) sia necessario aggiornare, nelle premesse del citato schema di decreto, i riferimenti dei provvedimenti di competenza dell’Autorità, al fine di tenere in considerazione i più recenti sviluppi in materia di regolazione tariffaria e della qualità tecnica del servizio idrico integrato, provvedendo, pertanto, a:

- sostituire le parole “VISTA la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017 recante la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, che regola la Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato”, con le seguenti: “VISTA la deliberazione ARERA 917/2017/R/iIdr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, che regola la Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato”;
 - sostituire le parole “VISTA la deliberazione ARERA 306/2021/idr del 13 luglio 2021 recante l’“Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, con le seguenti: “VISTA la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 recante i “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- ii) con riferimento agli interventi proposti da soggetti regolati dall’Autorità, sia opportuno tenere in considerazione, tra gli elementi da acquisire ai fini dell’aggiornamento del Piano (articolo 2 dello schema di decreto), nonché tra le valutazioni da effettuare per la definizione dell’ordine di priorità delle proposte ricevute (articolo 3), specifici requisiti soggettivi in ordine, in particolare:
- alla conformità del titolo del soggetto gestore a svolgere il servizio nel rispetto alla normativa vigente;
 - all’ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche – dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione);
 - all’assenza di situazioni di crisi d’impresa che possano compromettere la prosecuzione dell’attività per cui il soggetto attuatore richiede il finanziamento;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Economia e delle Finanze;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini